



Città di  
San Giorgio a Cremano

**DIVIETO DI VENDITA ED UTILIZZO, IN LUOGO PUBBLICO ED APERTO AL PUBBLICO, DI BOMBOLETTE  
SPRAY CONTENENTI SOSTANZE SCHIUMOGENE O SIMILARI E DI ALTRE SOSTANZE IMBRATTANTI,  
NEL PERIODO DI CARNEVALE 2018.**

ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 26 GEN. 2018

**IL SINDACO**

Premesso

che nel periodo di Carnevale, è diffusa la consuetudine di utilizzare bombolette spray, contenenti sostanze schiumogene o similari, nonché gas facilmente infiammabili, il cui uso improprio può arrecare danno a persone e/o cose e compromettere la pubblica incolumità;

Considerato

che l'uso incontrollato di tali prodotti, nonché il lancio di sostanze quali talco, uova, farina, ortaggi o altro, allo scopo di imbrattare persone e/o cose, può costituire pericolo per la sicurezza urbana;

Ravvisato

la necessità di salvaguardare il pubblico decoro e la quiete pubblica, evitando l'imbrattamento di beni pubblici e privati ed assicurando un'adeguata attività di prevenzione e controllo del territorio;

Rilevato

che gli episodi sopra descritti ostacolano, fra l'altro, la libera fruizione degli spazi pubblici, con una sensibile riduzione del livello della qualità urbana;

Ritenuto

opportuno ed urgente, adottare un provvedimento atto a salvaguardare la pubblica incolumità e l'integrità fisica della cittadinanza, vietando la vendita e l'utilizzo di tali prodotti, a danno di persone e/o cose, in luogo pubblico ed aperto al pubblico;

Verificata

l'urgenza e l'indifferibilità a provvedere per la tutela dell'interesse della collettività;

Visti

- Il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Il decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- La legge 24 Novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii.;

**ORDINA**

per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti, dalla entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 13/02/2018 compreso, su tutto il territorio comunale:

- **il divieto di vendita e di utilizzo, in luogo pubblico ed aperto al pubblico, di bombolette spray contenenti sostanze schiumogene o similari e di altre sostanze imbrattanti, urticanti o irritanti, atte ad arrecare danno a persone e/o cose;**
- **il divieto di lancio di sostanze quali talco, uova, farina, ortaggi o altro, atte ad imbrattare persone e/o cose.**

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di:





Città di  
San Giorgio a Cremano

- una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da € 25,00 ad € 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante pagamento in misura ridotta dell'importo di € 50,00, ai sensi dell'art. 16 legge 24 novembre 1981 n. 689;
- la sanzione accessoria della confisca amministrativa dei beni oggetto della violazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981 n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**RACCOMANDA**

i genitori dei minori e chi esercita la patria potestà, a vigilare affinché durante il periodo del Carnevale non si faccia uso di tali prodotti, a tutela della pubblica incolumità e del decoro pubblico;

**DISPONE**

- la pubblicazione all'albo pretorio informatico dell'Ente;
- la divulgazione alla cittadinanza mediante il sito istituzionale dell'Ente ed altri ordinari mezzi di pubblicizzazione;
- la trasmissione alle Associazioni dei Commercianti, agli Istituti Scolastici ed alle Forze di Polizia territorialmente competenti ai fini dell'esecuzione.

L'entrata in vigore del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on - line dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

26 GEN. 2018



IL SINDACO  
Giorgio Zinno